

AMMCNT - CNR - Amministrazione Ce		
Tit.:	Cl.:	F.:
<b>N. 0012267</b>		<b>01/03/2013</b>



**ACCORDO QUADRO**

tra

REP. CNR CN - SIGLA

N. 28757/B

CNR - Uff. Servizi Gen. Sede Centrali Sezione Accettazione Corrispondenti PERVENUTA	
<b>2</b>	<b>28 FEB. 2013</b>
Pos. CNR N. 558 BIS/B	

CNR - SEZ. ACCETTAZIONE CONSEGNA MAIL PROT. 2000
<b>28 FEB. 2013</b>

### **IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE**

di seguito denominato "CNR" con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro, n.7 (C.F. 80054330586) rappresentato dal Presidente, Prof. Luigi Nicolais, nato a S. Anastasia (Napoli) il 9/02/1942

e

### **SEAEurope SHIPS AND MARITIME EQUIPMENT ASSOCIATION**

di seguito denominata "SEAEurope" (associazione senza fini di lucro - Numero di registrazione: 0508.622.072) con sede in Bruxelles, Rue Marie de Bourgogne, 52 rappresentata dal Segretario Generale Douwe Cunningham, nato a Glasgow, UK il 14/04/1985.

di seguito anche indicati come "Parti".

### **PREMESSO CHE**

che il CNR, in base al suo Statuto, è ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale con il compito di svolgere, promuovere, trasferire, valutare e valorizzare ricerche nei principali settori della conoscenza e di applicarne i risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese;

che il CNR è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile in attuazione degli articoli 9 e 33 della Costituzione;

che il CNR, in base al proprio ordinamento, svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;

che il CNR per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati può, tra l'altro, stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali;

che il SEAEurope, in base al suo statuto è una Associazione Internazionale senza fini di lucro che svolge attività nel settore industriale marittimo manifatturiero con il compito di favorire la collaborazione industriale a livello Europeo nel settore delle costruzioni navali;

che il SEAEurope in base al proprio statuto svolge attività di coordinamento nel settore tecnico, della ricerca e dalla innovazione nell'ambito del settore delle costruzioni navali a livello Europeo, partecipa direttamente a progetti di ricerca Europei;

che il SEAEurope può stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali;

### **CONSIDERATO CHE**

- nel CNR opera l'INSEAN la cui attività scientifica si esplica anche attraverso la partecipazione a molteplici progetti di ricerca nel settore marino e marittimo;
- il SEAEurope conduce attività di indirizzo della ricerca e delle normative tecniche europee ed internazionali, anche partecipando direttamente a consorzi di ricerca nell'ambito dei programmi di ricerca Europei nel settore delle costruzioni navali;
- la collaborazione scientifica tra CNR e SEAEurope consentirà di attivare sinergie tra il sistema Europeo industriale marittimo manifatturiero e il CNR facilitando l'accesso alle risorse economiche disponibili in campo nazionale, dell'Unione Europea e internazionale

### **TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE CHE**

#### **Articolo 1 (PREMESSE)**

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma.

#### **Articolo 2 (FINALITA')**

1. Il presente Accordo quadro ha lo scopo di disciplinare la collaborazione tra il CNR e il SEAEurope. La collaborazione sarà finalizzata alla conoscenza, all'aggiornamento e allo stimolo dei processi innovativi nello svolgimento di attività tecnico-scientifiche e di sviluppo congiunte e sarà disciplinata dalle disposizioni contenute:
  - a. nel presente Accordo quadro;
  - b. nelle singole Convenzioni Operative di cui all' Art. 5 del presente accordo;
  - c. in tutte le disposizioni di legge applicabili.
2. Le tematiche di ricerca congiunte riguarderanno principalmente:
  - collaborazione alla definizione di linee strategiche di ricerca e innovazione per il settore delle costruzioni navali a livello Europeo con la predisposizione piani pluriennali anche in vista dell'attuazione del programma quadro di ricerca della Commissione Europea denominato Horizon2020;
  - collaborazione diretta a progetti di ricerca nell'ambito dei programmi Europei nel settore delle costruzioni navali;
  - collaborazione allo sviluppo di normative tecniche internazionali per la sicurezza della navigazione e impatto ambientale;
  - collaborazione alla definizione delle linee strategiche di ricerca e innovazione per il settore navale militare Europeo;
  - collaborazione alla definizione di politiche di ricerca e innovazione per l'ulteriore sviluppo del settore delle costruzioni navali.
3. Particolare attenzione verrà dedicata alla definizione ed al rafforzamento dei rapporti di collaborazione tra il CNR e la base industriale Europea nel settore delle costruzioni

marittime rappresentata dal SEAEurope, nonché al trasferimento di conoscenze tecnico scientifiche facilitando la mobilità e sostenendo la formazione di ricercatori e tecnologi e a tal fine le Parti intendono promuovere un processo di collaborazione attraverso il quale qualificate risorse del CNR e del SEAEurope potranno effettuare, reciprocamente, significative esperienze presso le strutture firmatarie del presente accordo. La predetta collaborazione riguarderà ambiti di interesse comune e potrà altresì consentire di sviluppare iniziative specifiche in tematiche che verranno definite nelle successive convenzioni operative.

### **Articolo 3**

#### **(COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO)**

1. Il CNR e il SEAEurope concordano di costituire un Comitato di Indirizzo che avrà il compito di individuare le linee di attuazione della collaborazione. In termini specifici il Comitato di indirizzo dovrà svolgere le seguenti funzioni:
  - indirizzo strategico e definizione dei temi programmatici/progettuali su cui concentrare la collaborazione;
  - supervisione e coordinamento delle attività oggetto del presente Accordo;
  - proposta di eventuali modelli organizzativi/operativi ritenuti più appropriati per il raggiungimento delle finalità prospettate, ivi compresa l'individuazione di appositi gruppi di lavoro;
  - approvazione delle proposte/iniziative, nell'ambito del presente Accordo, da sottoporre ai competenti organi deliberanti delle rispettive Parti anche ai fini della successiva presentazione congiunta alle Pubbliche Amministrazioni e/o altri soggetti interessati;
  - proposta delle Convenzioni operative di cui al successivo articolo 5 da sottoporre ai competenti organi deliberanti delle rispettive Parti;
  - predisposizione, con cadenza periodica, di situazioni sullo stato di attuazione delle iniziative rientranti nel presente Accordo;
  - proporre iniziative comuni per la pubblicizzazione, sfruttamento scientifico e pubblicazione dei risultati dei programmi congiunti.
2. Il Comitato è composto di diritto dal Presidente del CNR o suo delegato e dal Segretario Generale del SEAEurope o suo delegato nonché da ulteriori quattro membri di cui due designati dal Presidente del CNR e due dal SEAEurope.
3. Il Comitato avrà facoltà di avvalersi di esperti in funzione delle necessità operative di ciascuna specifica iniziativa.
4. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito ed eventuali spese di missione dei componenti del Comitato medesimo saranno a carico dell'Ente di appartenenza.
5. Il Comitato nella sua prima riunione provvederà a definire, con apposito regolamento, le modalità del proprio funzionamento. Il Comitato si riunirà con cadenza almeno semestrale per esaminare le problematiche relative agli argomenti precisati nel precedente art. 2 e le conseguenti iniziative da intraprendere di volta in volta, da inserire nei rispettivi programmi di attività e di constatare lo stato di attuazione di quelle già avviate.

**Articolo 4**  
**(OBBLIGHI DELLE PARTI)**

1. Le Parti si impegnano a:

- a) avvalersi del Comitato di cui al precedente Art. 3 per la definizione di programmi e progetti di ricerca in risposta a bandi di gara a livello internazionale e nazionale;
- b) sviluppare le attività congiunte nel principio del mutuo beneficio, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;
- c) consentire il reciproco accesso a dati scientifici nel rispetto della proprietà intellettuale e dei diritti di sfruttamento della Parte che li ha prodotti;
- d) consentire il reciproco accesso a risorse strumentali, compatibilmente con la disponibilità delle stesse consentite dai rispettivi programmi di attività e nel principio del pagamento degli oneri finanziari derivanti, calcolati al costo.

**Articolo 5**  
**(CONVENZIONI OPERATIVE)**

1. Le modalità operative concernenti l'esecuzione del presente Accordo, unitamente al numero e al profilo professionale delle risorse umane interessate, saranno definite all'atto della stipula delle convenzioni bilaterali in cui verrà anche disciplinata la gestione delle risorse umane appositamente dedicate.
2. Gli oneri relativi al personale CNR eventualmente messo a disposizione del SEAEurope saranno a carico dello stesso sia per quanto attiene il trattamento fondamentale che per gli oneri accessori, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.
3. La partecipazione alla collaborazione avverrà utilizzando le strutture di ricerca del CNR con particolare riferimento all'INSEAN per le competenze specifiche nell'ambito delle costruzioni navali e delle Strutture scientifiche e tecniche del SEAEurope che avranno facoltà di coinvolgere altri soggetti, previo accordo tra le Parti medesime.
4. Le attività oggetto del presente accordo verranno definite a mezzo di Convenzioni Operative che verranno predisposte dal Comitato di Indirizzo e sottoscritte dai direttori delle strutture di ricerca interessate delle parti coinvolti secondo le modalità previste dagli ordinamenti di ciascuna parte.
5. Le Convenzioni Operative dovranno contenere le descrizioni specifiche di: a) attività da svolgere; b) obiettivi da realizzare; c) termini e condizioni di svolgimento; d) tempi di attuazione; e) risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle parti; f) definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione; g) regime dei risultati scientifici e disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabile nonché quella sulla riservatezza delle informazioni scambiate nell'ambito e ai fini delle attività di ricerca concordate.
6. Le attività disciplinate dalle Convenzioni Operative avranno inizio secondo la tempistica concordata tra le Parti, che valuteranno le priorità in relazione ai rispettivi programmi di ricerca.

**Articolo 6**  
**(DURATA DELL'ACCORDO)**

1. L'accordo avrà durata triennale, con decorrenza dalla data di stipula e potrà essere rinnovato per uguale periodo sulla base di un accordo scritto tra le parti. Le attività

relative ai singoli temi di cui all'Art. 2 avranno inizio secondo la tempistica concordata tra le Parti, che valuteranno le priorità in relazione ai rispettivi programmi di ricerca.

2. Con cadenza annuale, le attività di ricerca saranno oggetto di verifica congiunta dei risultati ottenuti da parte del Comitato di indirizzo di cui all'Art. 3 del presente accordo.
3. A seguito di detta verifica, o anche nel corso delle attività, le Parti potranno concordare estensioni delle tematiche oggetto di collaborazione specificate nell'Art. 2 di cui al presente accordo.

#### **Articolo 7 (IMPORTO E IMPIEGO DELLE RISORSE FINANZIARIE)**

1. Il presente accordo quadro non comporta oneri finanziari per le Parti a esclusione delle spese di missione di cui al comma 3 dell'Art. 3 del presente accordo.
2. Le Parti sosterranno, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, con proprie risorse finanziarie i costi di realizzazione delle attività di ricerca congiunte secondo le modalità disciplinate dalle Convenzioni Operative di cui all'Art. 5.

#### **Articolo 8 (DIFFUSIONE DEI RISULTATI)**

1. Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il know-how, le notizie che le stesse si scambieranno durante la vigenza e/o esecuzione del presente Accordo, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.
2. L'eventuale diffusione verso terzi o iniziative di comunicazione o pubblicitarie in generale del presente Accordo e/o dei progetti intrapresi o realizzati sulla base dello stesso dovranno essere previamente concordate tra le Parti.
3. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte (in relazione, ad esempio, a marchi commerciali (registrati e non), marchi di servizio, insegne e altri segni distintivi, nonché sui software e programmi informatici), resterà nella piena titolarità della stessa, ed il relativo uso che dovesse essere consentito alle altre Parti nell'ambito del presente Accordo non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza o diritto in capo alle stesse, salvi i casi in cui il trasferimento di tale licenza o diritto sia espressamente previsto dalle Convenzioni operative.
4. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le attività di cui al presente Accordo solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte e/o contenute nelle Convenzioni operative.

#### **Articolo 9 (RISERVATEZZA)**

1. Le Parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del D.Lgs, 30/06/2003 n.196; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente Accordo e dipendenti formalità ed attività.

2. Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto del presente Accordo, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal citato D.Lgs, n.196/2003 in qualità di Titolari autonomi. Le Parti si impegnano reciprocamente, in attuazione degli obblighi di sicurezza imposti dagli articoli 31 e ss. del D.Lgs, n.196/2003 e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia, a custodire i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.

**Articolo 10**  
**(FORO COMPETENTE)**

1. Il presente Accordo è regolato dalle leggi della Repubblica Italiana.
2. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente Accordo, ivi espressamente incluse quelle relative alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno sottoposte alla competenza esclusiva del Foro di Roma.
3. Per quanto possa occorrere, restano comunque salve le competenze inderogabili previste dalle applicabili disposizioni di legge.


Il presente accordo, redatto in duplice copia, è soggetto a registrazione in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto,

Bruxelles, il ... 27/01/2013

Roma, il 30 GEN. 2013

Per il SEAEurope  
Ships and Maritime Equipments Association



Per il CNR  
Consiglio Nazionale delle Ricerche



Consiglio Nazionale delle Ricerche  
Il Presidente

